



## Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

### Modifica del [data]

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza VIS del 18 dicembre 2013<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 2 lett. e ed f*

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- e. *reato di terrorismo*: reato secondo l'allegato 1a dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013<sup>2</sup>;
- f. *altro reato grave*: reato secondo l'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS.

*Art. 17 lett. c*

Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell'articolo 109a capoverso 3 lettere a–c LStrI:

- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: per lottare contro i crimini e i delitti internazionali e per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale (CPP)<sup>3</sup>
  - 1. i settori Assistenza giudiziaria internazionale, Protezione dello Stato, Terrorismo e Criminalità economica, a Berna,
  - 2. i settori Criminalità economica, Criminalità organizzata e Riciclaggio di denaro presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo.

<sup>1</sup> RS 142.512

<sup>2</sup> RS 362.0

<sup>3</sup> RS 312.0

*Art. 20 lett. a e c*

La CO fedpol verifica:

- a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

*Art. 23 lett. e*

Al deposito di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti:

- e. il sistema di ingressi/uscite previsto dall'ordinanza del ....<sup>4</sup> sul sistema di ingressi/uscite.

*Art. 34* Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> La sicurezza dei dati per le autorità federali è retta:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>5</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dalle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019<sup>6</sup> sulla sicurezza dell'informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> La sicurezza dei dati per le autorità cantonali è retta dalle disposizioni cantonali applicabili.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il [Data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione,

<sup>4</sup> RS...

<sup>5</sup> RS **235.11**

<sup>6</sup> Consultabili sul sito [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Direttive TIC > Basi